



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA
REGATA “I COLORI DEL MARE”

Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado:

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n. 0007343 in data 15/07/2026 e successive modifiche e integrazioni, con la quale la società nautica Lega Navale Italiana con sede a Grado in via Aquileia 54, d'ora in poi denominato “organizzatore”, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una regata velica denominata “I COLORI DEL MARE” prevista per i giorni 29/08/2026 e 30/08/2026 in cui saranno impegnate circa 15 imbarcazioni;
- VISTA:** la propria autorizzazione;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- RITENUTO:** la necessità di disciplinare la navigazione nel tratto di mare interessato dalla manifestazione sportiva al fine di garantire la sicurezza della navigazione e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che nelle giornate del 29/08/2026 e 30/08/2026 dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nel tratto di mare antistante il litorale del Comune di Grado (GO), in campo di gara iscritto in circonferenza avente raggio 0,4 miglia nautiche con centro nelle seguenti coordinate (DATUM WGS 84) e meglio evidenziate dall'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presente ordinanza, sarà effettuata una regata velica denominata “I COLORI DEL MARE”, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Grado.

CAMPO DI REGATA (DATUM WGS 84) – RAGGIO 0.4 NM	
LAT.: 45° 40.0' N	LONG.: 013°22.946' E

Per quanto sopra, ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare:

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

dalle ore **09.00** alle ore **19.00** dei giorni **29/08/2026** e **30/08/2026** sino al termine della manifestazione, lungo il percorso in questione, è vietato:

- I. navigare ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dalle unità regatanti;
- II. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- III. praticare la balneazione;
- IV. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- V. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore della regata in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, rilasciata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la sicurezza della navigazione, non esonera l'organizzatore dall'acquisizione di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta prescritto dalle norme in vigore.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" e/o "avvisi" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Grado, data della firma digitale

IL COMANDANTE

C.C. (CP) Domenico CASTRO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 8

